



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 63 del 17 Novembre 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A FIGC** inerente le modifiche ai Principi informatici dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 36 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Testo del Decreto Legislativo n.36 del 28 febbraio 2021 con le modifiche apportate dal D.Lgs correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi nonché di lavoro sportivo.

CIRCOLARE N. 42 avente ad oggetto: Certificazione iscrizione al Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - rif. D.lgs. 39/2021

COMUNICATO UFFICIALE n. 147 pubblicato dalla L.N.D. inerente la variazione delle nomine della Delegazione Provinciale LND di Reggio Calabria.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la giusta organizzazione nonché la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, **devono obbligatoriamente pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.** Caso contrario la stessa non verrà accolta, salvo eventuali e/o specifiche richieste validamente motivate e documentate.

Lo spostamento di una singola gara comporterà l'addebito di €. 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
SACCO	MIRELLA	19.07.2007	ASD E.COSCARELLO CASTROLIBERO	16.11.2022	10.11.2023
POLITO	DANIELE	13.02.2007	SSD KENNEDY JF AQUILE	17.11.2022	28.08.2023

CAMPIONATO ECCELLENZA

Segreteria

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' U.S.D. PAOLANA

Si informa che seguito deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma, la società U.S.D. PAOLANA disputerà le proprie gare interne sul campo sul campo "E. Tarsitano" di Paola, sito in C.da Tina.

Pertanto la gara PAOLANA = GIOIESE 1918 del 20 novembre 2022, ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara CASSANO SYBARIS = DIGIESE PRAIATORTORA del 20.11.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "S. Rizzo" di Corigliano Rossano, sito in Viale sant'Angelo 10.

Gara CINQUEFRONDESE = VIGOR LAMEZIA 1919 del 19.11.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Giovanni Paolo II" di Rosarno, sito in Via Medma.

COPPA ITALIA

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare dei quarti di finale, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 12 del 4.08.2022, si riportano di seguito le società qualificate alle gare di semifinale della Coppa Italia Dilettanti ed i relativi accoppiamenti:

A.C.D. MORRONE
N.S.D. PROMOSPORT
U.S. GIOIOSA JONICA ASD
A.S.D. GIOIESE 1918

ACCOPIAMENTI GARE DI SEMIFINALE

Gare Andate mercoledì 23.11.2022 (ore 14.30)

PROMOSPORT MORRONE (*)
GIOIOSA JONICA ASD GIOIESE 1918

Gare Ritorno mercoledì 07.12.2022 (ore 14.30)

MORRONE PROMOSPORT
GIOIESE 1918 GIOIOSA JONICA ASD

(*) accoppiamento scaturito da apposito sorteggio effettuato mercoledì 16 novembre 2022, alla presenza delle società intervenute (videoconferenza).

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. GIOIESE 1918

Si informa che seguito omologazione proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. GIOIESE 1918 disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "Polivalente Stanganelli" di Gioia Tauro, sito in Via Provinciale per Rizziconi (max 200 spettatori - prot. n. 21610/2022 - Comune di Gioia Tauro).

Pertanto la gara GIOIESE 1918 =GIOIOSA JONICA ASD del 7 dicembre 2022, ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. ROTA GRECA - Gir. A

Si informa che, seguito ripristino proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. ROTA GRECA disputerà le proprie gare interne "a porte chiuse" sul campo comunale di Rota Greca, sito in Via Fontanelle.

Pertanto la gara ROTA GRECA = TARSIA 1976 di domenica 20 novembre 2022, ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara PINO DONATO TAVERNA = SILANA FOOTBALL CLUB 2019 del 27.11.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a sabato 26 novembre 2022, ore 14.30.

COPPA CALABRIA

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. ROTA GRECA

Si informa che, seguito ripristino proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. ROTA GRECA disputerà le proprie gare interne "a porte chiuse" sul campo comunale di Rota Greca, sito in Via Fontanelle.

Pertanto la gara ROTA GRECA = CALCIO MALVITO di mercoledì 16 novembre 2022, ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara MARTELLETTO SETTINGIANO = SAN NICOLA DA CRISSA 2017 del 16.11.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 20.30 e si disputerà sul campo "Centro Tecnico Federale di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza.

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Segreteria

ACCOPIAMENTI SECONDA E TERZA GARA TRIANGOLARE

Visti i risultati conseguiti nella prima gara, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 27.10.2022, si riportano qui di seguito gli accoppiamenti relativi alla seconda e terza gara del Triangolare:

2ª gara - Domenica 20 novembre 2022 (ore 14.30)

E.COSCARELLO CASTROLIBERO RENDE CALCIO 1968 *riposa* V.E. RENDE

3ª gara - Domenica 27 novembre 2022 (ore 14.30)

V.E. RENDE E.COSCARELLO CASTROLIBERO *riposa* RENDE CALCIO 1968

Modifiche al programma gare

Gara MELITO= POLISPORTIVA SIDERNO del 20.11.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 15.15.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

PRECISAZIONE ORARIO INIZIO GARE SOCIETA' A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO

Si informa che, seguito soprappiùta disponibilità proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO disputerà tutte le gare interne alle ore 15.00, come di seguito specificato:

sabato	26.11.2022	(ore 15.00)	PANTERE NERE CATANZARO	FUTSAL FORTUNA
sabato	17.12.2022	(ore 15.00)	PANTERE NERE CATANZARO	GRUPPO ATLETICO SPORTIVO
sabato	14.01.2023	(ore 15.00)	PANTERE NERE CATANZARO	NATURAL FUTSAL
sabato	28.01.2023	(ore 15.00)	PANTERE NERE CATANZARO	CITTA DI CATANZARO C5
sabato	25.02.2023	(ore 15.00)	PANTERE NERE CATANZARO	SPORTING MELICUCCO
sabato	18.03.2023	(ore 15.00)	PANTERE NERE CATANZARO	365ROCELLA JONICAFUTSAL

Gara FUTSAL FORTUNA = FUTSAL SELES del 19.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante e autorizzazione trasmessa dal Comune di Catanzaro, si disputerà "A PORTE CHIUSE" sul campo Palasport Stefano Gallo di Catanzaro, sito Loc. Corvo - Via Brigata.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara SOVERATO FUTSAL = NAUSICAA CALCIO A 5 del 23.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a martedì 22 novembre 2022, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. REAL ARANGEA - Gir. E

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S.D. REAL ARANGEA disputerà le proprie gare interne sul campo "Calamizzi" di Reggio Calabria, sito in Via Calamizzi 61.

Pertanto la gara REAL ARANGEA = OLIMPIA 2000 di domenica 20 novembre 2022, ore 11.00, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara BFB ROVITO = GIOVE del 14.11.2022 (ore 16.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo "Futsal Cosenza" di Cosenza, sito Piazza Chiatto - Loc. Portapiana.

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. FUTSAL MORELLI 15 - Gir. B

Si comunica che, giusta richiesta, la società A.S.D. FUTSAL MORELLI 15 disputerà le proprie gare interne alle ore 11.30, come di seguito specificato:

domenica	04.12.2022	(ore 11.30)	FUTSAL MORELLI 15	CITTA DI FIORE C5
domenica	18.12.2022	(ore 11.30)	FUTSAL MORELLI 15	REAL KRIMISA
domenica	05.02.2023	(ore 11.30)	FUTSAL MORELLI 15	BFB ROVITO
domenica	19.02.2023	(ore 11.30)	FUTSAL MORELLI 15	LA SPORTIVA CARIATESE
domenica	05.03.2023	(ore 11.30)	FUTSAL MORELLI 15	GIOVE

Gara ICIERRE LAMEZIA C5 = OLIMPUS del 20.11.2022 (ore 11.00)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate viene posticipata alle ore 12.00.

Gara BLINGINK SOVERATO C5 = SOVERATO FUTSAL del 20.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 11.00.

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. GALLINESE DL - Gir. E

Si comunica che, giusta richiesta, la società A.S.D. GALLINESE DL disputerà le proprie gare interne lunedì alle ore 18.15, come di seguito specificato:

lunedì	28.11.2022	(ore 18.15)	GALLINESE DL	POLISPORTIVA CITTANOVA
lunedì	19.12.2022	(ore 18.15)	GALLINESE DL	SPORTING MELICUCCO
lunedì	30.01.2023	(ore 18.15)	GALLINESE DL	NATURAL FUTSAL
lunedì	13.02.2023	(ore 18.15)	GALLINESE DL	CATAFORIO C5 RC
lunedì	20.02.2023	(ore 18.15)	GALLINESE DL	OLIMPIA 2000
lunedì	06.03.2023	(ore 18.15)	GALLINESE DL	POLISTENA CALCIO A 5

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE**Segreteria****SOCIETA' QUALIFICATE GARE DI SEMIFINALE**

Visti i risultati conseguiti nelle gare del primo Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 26.10.2022, si riportano qui di seguito le società qualificate alle gare di semifinale ed i relativi accoppiamenti:

Vincente 1° Accoppiamento	C.F.	CUS COSENZA
Vincente 2° Accoppiamento	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
Vincente 3° Accoppiamento	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
Vincente 4° Accoppiamento	A.S.D.	REAL ARANGEA

CALENDARIO GARE DI SEMIFINALE

Le vincenti dei 4 accoppiamenti disputeranno le semifinali con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine di seguito riportato:

Gara andata - domenica 20 novembre 2022

CUS COSENZA - CALCIO SANGIOVANNESE (ore 16.00)

VINCENTE ACCOPPIAMENTO 1 - VINCENTE ACCOPPIAMENTO 2

SPORTING CATANZARO LIDO - REAL ARANGEA (ore 11.00) **campo da definire**

VINCENTE ACCOPPIAMENTO 3 - VINCENTE ACCOPPIAMENTO 4

Gara ritorno - domenica 27 novembre 2022

CALCIO SANGIOVANNESE - CUS COSENZA (ore 15.00)

VINCENTE ACCOPPIAMENTO 2 - VINCENTE ACCOPPIAMENTO 1

REAL ARANGEA - SPORTING CATANZARO LIDO (ore 16.30)

VINCENTE ACCOPPIAMENTO 4 - VINCENTE ACCOPPIAMENTO 3

Per le gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"**Modifiche al programma gare****Gara ICIERRE LAMEZIA C5 = ATHELTIC CLUB GIZZERIA del 19.11.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 18.30.

Gara ENOTRIA CITTADICATANZARO = TRE COLLI FUTSAL CATANZARO del 19.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 60 del 10.11.2022, deve intendersi con inizio alle ore 14.30 e non alle ore 15.00 per come erroneamente riportato.

Gara ITALIA 90 ROCCELLETTA = AESSE BUILDING del 19.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a venerdì 18 novembre 2022, ore 19.30.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOIOSA JONICA ASD	BOCALE CALCIO ADMO	A	19/11/2022 14:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
GALLICO CATONA F.C.	SCALEA CALCIO 1912	A	20/11/2022 14:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
PAOLANA	GIOIESE 1918	A	20/11/2022 14:30	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
PROMOSPORT	MORRONE	A	20/11/2022 14:30	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
RENDE CALCIO 1968	CITTA DI ACRÌ 2020	A	20/11/2022 14:30	4 COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
SERSALE CALCIO 1975	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	A	20/11/2022 14:30	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI
SORIANO 2010	BRANCALEONE	A	20/11/2022 14:30	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
STILOMONASTERACE CALCIO	REGGIOMEDITERRANEA	A	20/11/2022 14:30	64 COMUNALE "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRUTTIUM COSENZA	CAMPORA	A	20/11/2022 14:30	270 COMUNALE "SAN LORENZO"	ROSE	LOCALITA' PETRARO
CASSANO SYBARIS	DIGIESE PRAIATORTORA	A	20/11/2022 14:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
CITTA AMANTEA 1927	CARAFFA	A	20/11/2022 14:30	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
CUTRO	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	A	20/11/2022 14:30	19 "FRATE ILARIO ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO
JUVENILIA ROSETO C.S.	SOCCER MONTALTO	A	20/11/2022 14:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
REAL MONTALTO CALCIO	COTRONEICACCURI	A	20/11/2022 14:30	21 COMUNALE "P. PELLEGRINO"	MONTALTO UFFUGO	VIA E. CIRINO - LOC.QUERCE
SAN FILI 1926	ROSSANESE	A	20/11/2022 14:30	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
V.E. RENDE	SCANDALE	A	20/11/2022 14:30	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI

GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFRICO	ROCCELLA	A	19/11/2022 14:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
CINQUEFRONDESE	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	A	19/11/2022 14:30	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
RAVAGNESE CALCIO	MELICUCCO CALCIO	A	19/11/2022 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING CATANZARO LIDO	SAN GIORGIO 2012	A	19/11/2022 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
ATLETICO MAIDA	MELITO	A	20/11/2022 14:30	22 COMUNALE "P.CATANIA"	PIANOPOLI	VIA COSENTINI
COMPRES. CAPO VATICANO	BIVONGI PAZZANO 1968	A	20/11/2022 14:30	325 COMUNALE "S.GIOVANNI BOSCO"	RICADI	FRAZ.SAN NICOLO' - C.DA MASA
DELIESE	COMPRESORIO ARCHI CALCIO	A	20/11/2022 14:30	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
1912 PALMESE	ARDORE	A	20/11/2022 14:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO

COPPA ITALIA

GARE DI SEMIFINALE - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOIOSA JONICA ASD	GIOIESE 1918	A	23/11/2022 14:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
PROMOSPORT	MORRONE	A	23/11/2022 14:30	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	TREBISACCE CALCIO	A	19/11/2022 14:30	90 "P. PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P. LE DE COUBERTIN - POLELLA
GEPPINO NETTI	FUSCALDO CALCIO 1973	A	19/11/2022 14:30	100 "G. SCORZA"	MORANO CALABRO	LOCALITA' CAPPUCCINI
RANGERS CORIGLIANO	CUS COSENZA	A	19/11/2022 14:30	15 "CITTA' DI CORIGLIANO"	CORIGLIANO ROSSANO	CONTRADA BRILLIA
BISIGNANO	DIAMANTE CASELLI PASCALE	A	20/11/2022 14:30	104 "F. ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
CALCIO MALVITO	KRATOS BISIGNANO	A	20/11/2022 14:30	239 MALVITO	MALVITO	CONTRADA RAVATA
NEW ACADEMY SG	LUZZESE CALCIO 1965	A	20/11/2022 14:30	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA' SAN GIACOMO D'ACRI
ROTA GRECA	TARSIA 1976	A	20/11/2022 14:30	272 ROTA GRECA	ROTA GRECA	VIA FONTANELLE
SPEZZANO ALBANESE	MIRTO CROSIA	A	20/11/2022 14:30	27 "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MANGONE CALCIO	STELLE AZZURRE SILANA	A	19/11/2022 14:30	324 "A. MONDERA"	MALITO	LOC. CONA
BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	SAMBIASE CALCIO 1923	A	20/11/2022 14:30	6 "G. RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA' SAVUTANO *
CITTA' DI CIRO MARINA	REAL FONDO GESU' CROTONE	A	20/11/2022 14:30	18 CIRO MARINA	CIRO/MARINA	PUNTA ALICE - LOC VURGHE
MESORACA CALCIO	CITTA' DI APRIGLIANO	A	20/11/2022 14:30	247 "A. SERRAVALLE"	MESORACA	VIA CAMPIZZI
NUOVA AIELLO	CERVA	A	20/11/2022 14:30	180 COMUNALE AIELLO CALABRO	AIELLO CALABRO	LOCALITA' MACCHIA
S. MAURO MARCHESATO	PINO DONATO TAVERNA	A	20/11/2022 14:30	374 COMUNALE "MONS. G. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLA CATENA
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	ROCCA DI NETO 1966	A	20/11/2022 14:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE C - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL MONTEPAONE	MARTELLETTO SETTINGIANO	A	19/11/2022 14:30	375 MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	LOCALITA' MANNIS
REAL PIZZO	GASPERINA 2018	A	19/11/2022 14:30	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
BORGIA 2007	PRASAR	A	20/11/2022 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
CITTA' DI GUARDAVALLE 1975	SAN CALOGERO CALIMERA	A	20/11/2022 14:30	62 "N. COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA ROMA LOCALITA' PIANO
NUOVA PARGHELIA	CHIARAVALLE	A	20/11/2022 14:30	175 MILETO	MILETO	LOCALITA' PIANO DI BRUNO
NUOVA VALLE	VIRTUS ROSARNO	A	20/11/2022 14:30	316 "G. CANTAFFA"	VALLEFIORITA	VIA DELLO STADIO
ROMBIOLESE	ACADEMY GIRIFALCO	A	20/11/2022 14:30	269 "S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA' CONVENTO
SAN NICOLA DA CRISSA 2017	BADOLATO	A	20/11/2022 14:30	330 COMUNALE S. NICOLA DA CRISSA	SAN NICOLA DA CRISSA	VIALE DELLA CULTURA

GIRONE D - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAINT MICHEL	VILLESE 1946	A	19/11/2022 14:30	33 COMUNALE "CESARE GIORDANO"	GIOIA TAURO	VIA RIMEMBRANZE
BIANCO	BOVALINESE 1911	A	20/11/2022 14:30	56 ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA' VESCOVADO
CAMPESE	TAURIANOVA ACADEMY	A	20/11/2022 14:30	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	S. CRISTINA	A	20/11/2022 14:30	72 "VETERANI DELLO SPORT"	BOVA MARINA	LOC. MONOSCALCO - LARDICA
PRO PELLARO	CS LAZZARO 1974	A	20/11/2022 14:30	71 "A. IARIA" PELLARO	REGGIO CALABRIA/PELLARO	VIA LUNGOMARE
REAL METROPOLITANA RC	CATONA CALCIO	A	20/11/2022 14:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
SAN GAETANO CATANOSO	GEBBIONE 2020	A	20/11/2022 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SIDERNO 1911	BAGNARESE	A	20/11/2022 14:30	7 "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI

COPPA ITALIA FEMMINILE

GARE 1° TURNO - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
E. COSCARELLO CASTROLIBERO	RENDE CALCIO 1968	A	20/11/2022 14:30	327 COMUNALE "M. SCORNAIENCHI"	PIANE CRATI	VIA S. MARIA-LOC. CHIUSE
MELITO	POLISPORTIVA SIDERNO	A	20/11/2022 15:15	142 "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
REGGINA 1914 S.R.L.	PROMOSPORT	A	20/11/2022 14:30	428 CENTRO SPORTIVO S. AGATA 3	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BLINGINK SOVERATO C5	C5 CITTA DI RENDE	A	19/11/2022 16:00	629 PALASPORT "FRANCO SCOPPA"	SOVERATO	VIA AMIRANTE
CITTA DI FIORE C5	FANTASTIC FIVE SIDERNO	A	19/11/2022 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
NAUSICAA CALCIO A 5	DOMENICO SPORT	A	19/11/2022 15:00	754 PALASPORT S.ANDREA JONIO	SANT'ANDREA AP. JONIO/MARINA	PIAZZA PEPPINO IMPASTATO
POLISPORTIVA CITTANOVA	GALLINESE DL	A	19/11/2022 15:00	780 STRUTT.SPOR.T.SCUOLA "L.CHITTI"	CITTANOVA	VIA GALILEO GALILEI 7
POLISTENA CALCIO A 5	SOVERATO FUTSAL	A	19/11/2022 15:00	845 PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO"	POLISTENA	VIA E. BERLINGUER
REAL ARANGEA	FUTSAL CLUB FILADELFIA	A	19/11/2022 15:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BFB ROVITO	FUTSAL KROTON	A	19/11/2022 18:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
FUTSAL MORELLI 15	REAL KRIMISA	A	19/11/2022 15:00	725 PALASPORT COMUNALE C/5	CASALI DEL MANCO	C/DA MORELLI-VIA FAUSTO GULLO
LA SPORTIVA CARIATESE	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	A	19/11/2022 15:00	668 CAMPO COMUNALE "MOLINELLO" C5	CARIATI MARINA	VIA A. MORAVIA
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	GIOVE	A	19/11/2022 16:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
SINCO BISIGNANO C5	GUARDIA CALCIO A5 2016	A	19/11/2022 15:00	709 PALESTRA COMUNALE BISIGNANO C5	BISIGNANO	PIAZZA COLLINA CASTELLO

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL FORTUNA	FUTSAL SELES	A	19/11/2022 15:00	601 PALASPORT "STEFANO GALLO" C/5	CATANZARO	LOC. CORVO-VIA BRIGATA
GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	OLIMPIA 2000	A	19/11/2022 16:00	893 CASSIODORO SPORTING CENTER	SQUILLACE LIDO	VIALE DEI FENICI
OLIMPUS	NATURAL FUTSAL	A	19/11/2022 15:00	891 "VERDE PUBBLICO"	CORTALE	VIALE EUROPA
SPORTING MELICUCCO	PANTERE NERE CATANZARO	A	19/11/2022 15:30	885 CALCETTO DEGLI ASSI	MELICUCCO	C.DA SAN FILI
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	CITTA DI CATANZARO C5	A	19/11/2022 16:00	744 COMUNE ROCCELLA TENNIS CLUB C5	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

GARE 3° TURNO - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOVERATO FUTSAL	NAUSICAA CALCIO A 5	A	22/11/2022 15:00	629 PALASPORT "FRANCO SCOPPA"	SOVERATO	VIA AMIRANTE
CITTA DI FIORE C5	BLINGINK SOVERATO C5	A	23/11/2022 15:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
GALLINESE DL	POLISTENA CALCIO A 5	A	23/11/2022 15:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
LA SPORTIVA CARIATESE	DOMENICO SPORT	A	23/11/2022 15:00	668 CAMPO COMUNALE "MOLINELLO" C5	CARIATI MARINA	VIA A. MORAVIA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO SPORT	C5 CITTA DI RENDE	A	20/11/2022 14:30	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
ROSSANO CENTRO STORICO C5	SINCO BISIGNANO C5	A	20/11/2022 15:00	870 OPERA SACROCUORE ORAT.MURIALDO	CORIGLIANO ROSSANO	VIA MANZONI
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	GUARDIA CALCIO A5 2016	A	20/11/2022 11:00	827 POLIVALENTE	LUZZI	C.DA MARINOVA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL KROTON	BFB ROVITO	A	20/11/2022 10:00	894 C.S. ALE' CROTONE	CROTONE	VIA E. MASTRACCHI
GIOVE	CITTA DI FIORE C5	A	20/11/2022 11:00	869 SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
REAL KRIMISA	LA SPORTIVA CARIATESE	A	20/11/2022 15:00	739 PALASPORT CIRO MARINA C/5	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ICIERRE LAMEZIA C5	OLIMPIUS	A	20/11/2022 12:00	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIALE MARCONI
PANTERE NERE CATANZARO	FUTSAL CLUB FI LADELFA	A	20/11/2022 11:00	834 FE.RO.	CATANZARO	VIA CORRADO ALVARO
FUTSAL FORTUNA	CITTA DI CATANZARO C5	A	21/11/2022 15:00	689 CAMPO SCUOLA AGRARIA C/5	CATANZARO	VIA V. CORTESE "BIODIVERSITA"

GIRONE D - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BLINGINK SOVERATO C5	SOVERATO FUTSAL	A	20/11/2022 11:00	629 PALASPORT "FRANCO SCOPPA"	SOVERATO	VIA AMIRANTE
FUTSAL SELES	NAUSICAA CALCIO A 5	A	20/11/2022 18:00	645 ASS.SPORTIVA "DON MILANI" C/5	GIOIOSA JONICA	VIA A. DIAZ

GIRONE E - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NATURAL FUTSAL	GALLINESE DL	A	20/11/2022 15:00	899 POLIVALENTE MOLOCHIO	MOLOCHIO	VIA SALVATORE ALESSIO
POLISTENA CALCIO A 5	SPORTING MELICUCCO	A	20/11/2022 11:00	845 PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO"	POLISTENA	VIA E. BERLINGUER
REAL ARANGEA	OLIMPIA 2000	A	20/11/2022 11:00	818 CAMPO CALAMIZZI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA CALAMIZZI, 61
CATAFORIO C5 R.C.	POLISPORTIVA CITTANOVA	A	21/11/2022 18:15	818 CAMPO CALAMIZZI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA CALAMIZZI, 61

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

GIRONE 01 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C5 SPORTING MONGRASSANO	INGCO CETRARO CALCIO A 5	A	20/11/2022 17:00	882 C.S. SPORTIME	SAN MARCO ARGENTANO	C.DA PEZZE

GIRONE 02 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ICIERRE LAMEZIA C5	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	A	19/11/2022 18:30	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIALE MARCONI

GIRONE 03 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CRESCENDO	FOLGORE CALCIO 1990	A	19/11/2022 15:00	898 C.S. ACADEMY	CROTONE	VIA MARTIN LUTHER KING

GIRONE 04 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ENOTRIA CITTA DICATANZARO	TRE COLLI FUTSALCATANZARO	A	19/11/2022 14:30	689 CAMPO SCUOLA AGRARIA C/5	CATANZARO	VIA V. CORTESE "BIODIVERSITA"

GIRONE 05 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ITALIA 90 ROCCELLETTA	AESSE BUILDING	A	18/11/2022 19:30	606 CALCETTO "ITALIA 90"	BORGIA/ROCCCELLETTA	VIA BACHELET - ROCCELLETTA

GIRONE 06 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA BORGIA	CARAFFA	A	20/11/2022 16:00	871 CALCETTO BOCCIOFILA	BORGIA	CORSO MATTEOTTI

GIRONE 08 - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RHEGION 730 FC	ZEFHIR PELLARO C5	A	20/11/2022 18:00	649 C.S. MIRABELLA 'A'	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DI SEMIFINALE - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUS COSENZA	CALCIO SANGIOVANNESE	A	20/11/2022 16:00	741 PALACUS CENTRO UNIVERSITA C/5	RENDE/ARCAVACATA	VIA PIETRO BUCCI-UNIVERSITA
SPORTING CATANZARO LIDO	REAL ARANGEA	A	20/11/2022 11:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A		
BOCALE CALCIO ADMO	- RENDE CALCIO 1968	0 - 0
(1) BRANCALEONE	- GALLICO CATONA F.C.	2 - 1
CITTA DI ACRÌ 2020	- STILOMONASTERACE CALCIO	1 - 1
GIOIESE 1918	- SCALEA CALCIO 1912	1 - 0
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- PROMOSPORT	3 - 3
MORRONE	- SORIANO 2010	1 - 1
PAOLANA	- GIOIOSA JONICA ASD	2 - 2
REGGIOMEDITERRANEA	- SERSALE CALCIO 1975	6 - 1

(1) - disputata il 12/11/2022

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			GIRONE B - 10 Giornata - A		
CAMPORA	- CUTRO	1 - 0	ARDORE	- MELITO	3 - 0
(1) CARAFFA	- BRUTIUM COSENZA	5 - 2	BIVONGI PAZZANO 1968	- AFRICO	2 - 1
COTRONEICACCURI	- SAN FILI 1926	3 - 1	COMPRESORIO ARCHI CALCIO	- CINQUEFRONDESE	3 - 0
(1) DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- REAL MONTALTO CALCIO	2 - 2	MELICUCCO CALCIO	- SPORTING CATANZARO LIDO	1 - 0
(1) DIGIESE PRAIATORTORA	- V.E. RENDE	1 - 0	ROCCCELLA	- ATLETICO MAIDA	4 - 1
(1) JUVENILIA ROSETO C.S.	- CASSANO SYBARIS	1 - 2	(1) SAN GIORGIO 2012	- COMPRES. CAPO VATICANO	1 - 0
SCANDALE	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 3	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- RAVAGNESE CALCIO	2 - 0
SOCCER MONTALTO	- ROSSANESE	0 - 1	1912 PALMESE	- DELIESE	2 - 0

(1) - disputata il 12/11/2022

(1) - disputata il 12/11/2022

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE QUARTI DI FINALE - 1 Giornata - R		
DIGIESE PRAIATORTORA	- MORRONE	2 - 3
GIOIOSA JONICA ASD	- STILOMONASTERACE CALCIO	2 - 1
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- PROMOSPORT	0 - 2
REGGIOMEDITERRANEA	- GIOIESE 1918	0 - 1

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRONE B - 7 Giornata - A		
(1) CUS COSENZA	- SPEZZANO ALBANESE	3 - 2	CITTA DI APRIGLIANO	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	2 - 1
DIAMANTE CASELLI PASCALE	- NEW ACADEMY SG	5 - 3	GARIBALDINA	- MESORACA CALCIO	1 - 4
FUSCALDO CALCIO 1973	- RANGERS CORIGLIANO	0 - 3	PINO DONATO TAVERNA	- BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	2 - 0
(1) KRATOS BISIGNANO	- ROTA GRECA	1 - 3	REAL FONDO GESU CROTONE	- MANGONE CALCIO	3 - 3
LUZZESE CALCIO 1965	- CALCIO MALVITO	0 - 2	ROCCA DI NETO 1966	- S.MAURO MARCHESATO	3 - 2
MIRTO CROSA	- BISIGNANO	5 - 2	SAMBIASE CALCIO 1923	- CITTA DI CIRO MARINA	5 - 0
TARSIA 1976	- ATLETICO SAN LUCIDO	2 - 2	STELLE AZZURRE SILANA	- NUOVA AIELLO	1 - 0
TREBISACCE CALCIO	- GEPPINO NETTI	2 - 0			

(1) - disputata il 12/11/2022

GIRONE C - 7 Giornata - A			GIRONE D - 7 Giornata - A		
ACADEMY GIRIFALCO	- BORGIA 2007	0 - 3	(1) BAGNARESE	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	1 - 3
(1) BADOLATO	- NUOVA PARGHELIA	2 - 0	BOVALINESE 1911	- SIDERNO 1911	3 - 0
CHIARAVALLE	- REAL MONTEPAONE	2 - 0	CATONA CALCIO	- SAN GAETANO CATANOSO	1 - 1
GASPERINA 2018	- NUOVA VALLE	2 - 0	CS LAZZARO 1974	- REAL METROPOLITANA RC	1 - 2
MARTELLETTO SETTINGIANO	- ROMBIOLESE	1 - 3	(1) GEBBIONE 2020	- SAINT MICHEL	0 - 0
PRASAR	- CITTA DI GUARDAVALLE 1975	3 - 0	(1) S.CRISTINA	- CAMPESE	3 - 4
SAN CALOGERO CALIMERA	- REAL PIZZO	2 - 1	TAURIANOVA ACADEMY	- PRO PELLARO	1 - 1
VIRTUS ROSARNO	- SAN NICOLA DA CRISSA 2017	0 - 0	(1) VILLESE 1946	- BIANCO	0 - 2

(1) - disputata il 12/11/2022

(1) - disputata il 12/11/2022

COPPA ITALIA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 1° TURNO - 1 Giornata - A		
POLISPORTIVA SIDERNO	- REGGINA 1914 S.R.L.	1 - 10
PROMOSPORT	- MELITO	5 - 0
(1) RENDE CALCIO 1968	- V.E. RENDE	1 - 12

(1) - disputata il 12/11/2022

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- BLINGINK SOVERATO C5	0 - 1
C5 CITTA DI RENDE	- NAUSICAA CALCIO A 5	3 - 1
DOMENICO SPORT	- REAL ARANGEA	4 - 1
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- POLISTENA CALCIO A 5	6 - 7
FUTSAL CLUB FIILADELFIA	- POLISPORTIVA CITTANOVA	7 - 1
GALLINESE DL	- CITTA DI FIORE C5	4 - 3

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A				GIRONE B - 5 Giornata - A			
FUTSAL KROTON	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	0 - 4		CITTA DI CATANZARO C5	- FUTSAL FORTUNA	8 - 3	
GIOVE	- LA SPORTIVA CARIATESE	2 - 3		FUTSAL SELES	- SPORTING MELICUCCO	4 - 3	
GUARDIA CALCIO A5 2016	- BFB ROVITO	4 - 10		NATURAL FUTSAL	- GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	5 - 4	
REAL KRIMISA	- SINCO BISIGNANO C5	3 - 3		OLIMPIA 2000	- 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL	1 - 4	
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	- FUTSAL MORELLI 15	0 - 6	GST	PANTERE NERE CATANZARO	- OLIMPUS	4 - 6	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A				GIRONE B - 1 Giornata - A			
C5 CITTA DI RENDE	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	5 - 2		(1) BFB ROVITO	- GIOVE	4 - 4	
GUARDIA CALCIO A5 2016	- ROSSANO CENTRO STORICO C5	5 - 3		CITTA DI FIORE C5	- REAL KRIMISA	7 - 0	
SINCO BISIGNANO C5	- DOMENICO SPORT	3 - 8		FUTSAL MORELLI 15	- FUTSAL KROTON	14 - 0	

(1) - disputata il 14/11/2022

GIRONE C - 1 Giornata - A				GIRONE E - 1 Giornata - A			
CITTA DI CATANZARO C5	- ICIERRE LAMEZIA C5	2 - 7		GALLINESE DL	- REAL ARANGEA	8 - 3	
FUTSAL CLUB FILADELFIA	- FUTSAL FORTUNA	8 - 5		OLIMPIA 2000	- POLISTENA CALCIO A 5	6 - 2	
OLIMPUS	- PANTERE NERE CATANZARO	5 - 4		POLISPORTIVA CITTANOVA	- NATURAL FUTSAL	12 - 5	GST
				SPORTING MELICUCCO	- CATAFORIO C5 R.C.	4 - 7	

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 2 Giornata - A				GIRONE 02 - 2 Giornata - A			
(1) SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- C5 SPORTING MONGRASSANO	7 - 3		ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	6 - 3	

(1) - disputata il 13/11/2022

GIRONE 03 - 2 Giornata - A				GIRONE 04 - 2 Giornata - A			
NEW FUTSAL UMBRIATICO	- CRESCENDO	8 - 4		TRE COLLI FUTSALCATANZARO	- ZAGARISE	2 - 5	

GIRONE 05 - 2 Giornata - A				GIRONE 06 - 2 Giornata - A			
AESSE BUILDING	- SANTACROCENOTRIA CZ	1 - 12		(1) CARAFFA	- CLUB QUADRIFOGLIO 97	9 - 5	

(1) - disputata il 11/11/2022

GIRONE 08 - 2 Giornata - A			
(1) SOCCER LAB ACADEMY	- RHEGION 730 FC	5 - 4	

(1) - disputata il 13/11/2022

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 07 - 1 Giornata - R			
LAUREANESE	- PGS AURORA GALLICO	1 - 6	

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 1° TURNO - 1 Giornata - R			
(1) BOCALE CALCIO ADMO	- REAL ARANGEA	2 - 6	
CUS COSENZA	- CASALI DEL MANCO FUTSAL	3 - 3	
REAL FONDO GESU CROTONE	- CALCIO SANGIOVANNESE	0 - 2	
SPORTING CATANZARO LIDO	- XENIUM	3 - 2	

(1) - disputata il 12/11/2022

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 16.11.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALARCO GIUSEPPE (GALLICO CATONA F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

FAYE BALLA (GALLICO CATONA F.C.) SCARAMUZZINO DOMENICO (GALLICO CATONA F.C.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

GALARDO ANTONIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARIGO ANTONIO (BOCALE CALCIO ADMO) GUERRISI FERDINANDO (GIOIESE 1918)
CASTELLANO ANDREA (SCALEA CALCIO 1912) GRECO PASQUALE (SORIANO 2010)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUDA SANTO (BOCALE CALCIO ADMO) STAROPOLI SAVERIO (GIOIESE 1918)
BRUNO GIAMPIERO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966) TASSONI CARLO (SERSALE CALCIO 1975)
CASCIA RICA NAHUEL (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

KHANFRI ADAM (GIOIOSA JONICA ASD)

AMMONIZIONE (III INFR)

TRINGALI GIOVANNI (BOCALE CALCIO ADMO) CURCIO VINCENZO (GIOIESE 1918)
IORIO DOMENICO (MORRONE) MISURI NICCOLO (MORRONE)
PANSERA LORENZO (MORRONE) BERNARDI AGUSTIN (PAOLANA)
NEVES DE MATOS FOR DIOGO JOSE (PAOLANA) NESTICO MATTEO (SERSALE CALCIO 1975)
LAGANI NICOLO (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALGIERI RAFFAELE (CITTA DI ACRÌ 2020) CAPUTO CARMINE (GIOIOSA JONICA ASD)
SALERNO MICHAEL (MORRONE) PERRI MANUEL (SCALEA CALCIO 1912)
MARTINEZ NICOLAS (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCOGNAMIGLIO VINCENZO (CITTA DI ACRÌ 2020) LETO DAVIDE (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)
RUSSO ANTONIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966) SCOZZAFAVA DAVIDE (PROMOSPORT)
TERSINIO ANTONINO (REGGIOMEDITERRANEA) TEIXEIRA BOSCHETTI EDUARDO ANDRE (SORIANO 2010)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/11/2022

AMATO LUIGI (JUVENILIA ROSETO C.S.)
Per comportamento irrispettoso nei confronti di un calciatore avversario tra primo e secondo tempo.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BURGO GIUSEPPE DIEGO (CASSANO SYBARIS)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
NIGRO GIGINO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
FATA MASSIMO (REAL MONTALTO CALCIO)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MICIELI EUGENIO (JUVENILIA ROSETO C.S.)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.
SPINELLI ANDREA (V.E. RENDE)
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

POLITO DOMENICO (BRUTIUM COSENZA) GAUDIO ANDREA (V.E. RENDE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRILLANTE GIUSEPPE (BRUTIUM COSENZA) SCARLATO SERAFINO (BRUTIUM COSENZA)
LA TORRE ANTONIO (COMPENS. CAPO VATICANO) ROMBOLA EUGENIO (COMPENS. CAPO VATICANO)
SINOPOLI EMANUELE (REAL MONTALTO CALCIO) DI GIACOMANTONIO GINO (SAN GIORGIO 2012)
WERNECK RAMOS JUAN (SAN GIORGIO 2012)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MUNOZ THIAGO LUCAS (CASSANO SYBARIS) CORMACI MARCO MARIA (SAN GIORGIO 2012)

AMMONIZIONE (III INFR)

SANGARE IBRAHIM (COMPENS. CAPO VATICANO) CARBALLO JUAN MANUEL (DIGESSE PRAIATORTORA)
DIOP BOUBACAR (JUVENILIA ROSETO C.S.) ALTOMARE FRANCESCO (REAL MONTALTO CALCIO)
ANNONE GIACOMO (V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BUONGIORNO DOMENICO (BRUTIUM COSENZA) MARINO MARCO (CARAFFA)
BERT ALAN GABRIEL (DIGESSE PRAIATORTORA) DE PAOLA GIOVANNI (JUVENILIA ROSETO C.S.)
CARCHEDI ALESSIO (REAL MONTALTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GARDI ANTONIO (BRUTIUM COSENZA) MACCARONE ALESSANDRO (CARAFFA)
NARVAEZ DIEGO RODRIGO (CASSANO SYBARIS) MARTINS DA SILVA RAIMUNDO PEDRO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
CALABRETTA PIERLUIGI (REAL MONTALTO CALCIO) GARDI ETTORE (REAL MONTALTO CALCIO)
ROMEO VINCENZO PIO (SAN GIORGIO 2012)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 150,00 VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

per sparo di un petardo nel proprio settore da parte di propri sostenitori durante la gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2022

DE GIORGIO ANTONIO (DELIESE)

per proteste a decisioni arbitrali.

PAPALUCA MICHELE (MELICUCCO CALCIO)

per comportamento non regolamentare durante la gara e proteste nei confronti della panchina avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE GIORGIO ANTONIO (DELIESE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

LOI ANTONIO (RAVAGNESE CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

VALLELONGA GIUSEPPE (AFRICO)

per entrata abusiva in campo e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

LEOTTA VITTORIO (BIVONGI PAZZANO 1968)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CRUCITTI GIUSEPPE (1912 PALMESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 1/2023

REPACI MICHELANGELO (DELIESE)

per atto di protesta violenta contro l'arbitro a fine gara, gli dava uno spintone con la mano destra.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

SICILIANO ANDREA (AFRICO)

per avere a seguito del provvedimento di espulsione, colpito con un pugno la panchina della sua stessa società e rivolto a uno degli assistenti arbitrali parole offensive e gravemente minacciose.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

IR NASR EDDINE (AFRICO)

per avere dopo il provvedimento di espulsione per fallo di gioco, messo le mani sul petto dell'arbitro e rivolto allo stesso parole ingiuriose.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NOCERA CHRISTIAN (COMPENSORIO ARCHI CALCIO)

per avere, a seguito del provvedimento di espulsione per fallo di gioco, rivolto all'arbitro parole minacciose nonchè per avere, mentre abbandonava il terreno di gioco provocato gli occupanti la panchina della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPADOLA ATTILIO	(AFRICO)	DE PACE MICHELOTTI CARLO GIOVANNI	(BIVONGI PAZZANO 1968)
PAPALIA CHRISTIAN	(COMPRESORIO ARCHI CALCIO)	MERCURI FABIO	(MELICUCCO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BUONO GIUSEPPE	(CITTA AMANTEA 1927)	SAVOIA DOMENICO	(ROSSANESE)
SAPONE GIUSEPPE	(1912 PALMESE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MESITI ANDREA	(AFRICO)	SICILIANO ANDREA	(AFRICO)
DELUCA ROSARIO	(CAMPORA)	MILETTA SIMONE	(COTRONEICACCURI)
OMBRELLA GIUSEPPE	(CUTRO)	CATALANO GIOVANNI	(DELIESE)
MARCHESANO FRANCESCO	(MELICUCCO CALCIO)	ISAIA MATIAS	(ROCCELLA)
MILETTA ALEX	(SCANDALE)	DEL POPOLO GAETANO	(SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MILONE FRANCESCO	(AFRICO)	DECIO FORTUNATINI LORENZO	(ATLETICO MAIDA)
CARBONE MATTEO	(CINQUEFRONDESE)	CLASADONTE PIERO	(CINQUEFRONDESE)
SOCIEVOLE ALESSANDRO	(CITTA AMANTEA 1927)	CORAPI FRANCESCO	(CUTRO)
CARBONE ALESSANDRO	(DELIESE)	ASSISI MASSIMO	(ROSSANESE)
MOREIRA BARBOSA WILSON	(ROSSANESE)	GAROFALO ANTONIO	(SCANDALE)
MASCARO ALESSANDRO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)		

AMMONIZIONE (II INFR)

IR NASR EDDINE	(AFRICO)	FAVASULI SANTORO	(ARDORE)
AUDINO MIRKO	(CINQUEFRONDESE)	BRUZZESE SERAFINO	(CINQUEFRONDESE)
DEZAI ANGE TRESOR	(COTRONEICACCURI)	LIPEROTI FRANCESCO	(CUTRO)
MERCURIO ANTONIO	(CUTRO)	BELLE NORMAN	(RAVAGNESE CALCIO)
ARCIERI ANTONIO	(SAN FILI 1926)	KAMEL MOHAMMES AHMED	(SAN FILI 1926)
RENDE MICHAEL	(SAN FILI 1926)	SCARNATO SIMONE	(SOCCER MONTALTO)
LETTIERI CHRISTIAN GABRI	(SPORTING CATANZARO LIDO)	MARULLO DIEGO	(SPORTING CATANZARO LIDO)
COSTANZO GIOVANNI	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)	FODERARO MARCO	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
GIAMPA PASQUALE	(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)	LEONELLO SIMONE	(1912 PALMESE)
MILITANO GABRIELE	(1912 PALMESE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

SIGNIORINI PRICOLO MARCELO	(CAMPORA)	IERINO TOMMASO	(CINQUEFRONDESE)
GAUDIO FRANCESCO	(COTRONEICACCURI)	SESTITO FRANCESCO	(CUTRO)
BELLAMACE VITTORIO	(DELIESE)	LICASTRO GIAMPIERO	(DELIESE)
OCCHIUTO VINCENZO	(DELIESE)	AGUI DOMENICO	(MELICUCCO CALCIO)
CERTOMA FABIO FERDINAND	(ROCCELLA)	SCHIAVELLO LUCA	(ROCCELLA)
DE LUCA FRANCESCO	(ROSSANESE)	PASTORE GIACOMO	(SCANDALE)
MIRARCHI SIMONE	(SPORTING CATANZARO LIDO)		

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMA MATTIA	(REGGIOMEDITERRANEA)	FIGLIOMENI FRANCESCO	(STILOMONASTERACE CALCIO)
-------------	----------------------	----------------------	---------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAPALEO ROCCO	(STILOMONASTERACE CALCIO)
---------------	---------------------------

Per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VODANOVICH IGNACIO JAVIER	(DIGIESE PRAIATORTORA)	SPANO ROCCO	(GIOIESE 1918)
BARBIERI NICOLO GIUSEPPE	(MORRONE)	BILOTTA MARCO	(MORRONE)
FOTI ANTONIO	(REGGIOMEDITERRANEA)	MARTINEZ NICOLAS	(STILOMONASTERACE CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FRANCESCHI ELIAS	(DIGIESE PRAIATORTORA)	LAZZARINI EMANUEL DAMIAN	(GIOIESE 1918)
BALEANI NICOLAS OCTAVIO	(GIOIOSA JONICA ASD)	RASO MICHELE	(GIOIOSA JONICA ASD)
LETO DAVIDE	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	PERROTTA GIANLUCA	(MORRONE)
BARNOFSKY MAX RICO	(REGGIOMEDITERRANEA)	TERSINIO ANTONINO	(REGGIOMEDITERRANEA)
SORGIOVANNI MATTEO	(STILOMONASTERACE CALCIO)		

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 1/2023

GRENZI OLINDO GIUSEPPE	(GEBBIONE 2020)
------------------------	-----------------

Per aver rivolto all'indirizzo dell'arbitro frasi gravemente offensive.

AMMONIZIONE (I INFR)

IARIA FILIPPO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
---------------	-----------------------------

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

IMBROGNA DOMENICO	(SPEZZANO ALBANESE)
-------------------	---------------------

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 14/12/2022

SCORDO CARMELO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
----------------	-----------------------------

Per entrata abusiva in campo e per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ROMEO RICCARDO (BADOLATO)	MUZZOPAPPA NICOLA (NUOVA PARGHELIA)
POLISTENA DOMENICO ANTONI (NUOVA PARGHELIA)	

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DENARO ANTONINO (BAGNARESE)	AITA GIOVANNI (SPEZZANO ALBANESE)
-----------------------------	-----------------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

COMMISSO DOMENICO (BIANCO)	LAMIRATA ANDREA (KRATOS BISIGNANO)
----------------------------	------------------------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

BARILA FRANCESCO (BAGNARESE)	GAUDIO SEBASTIAN EZEQU (BIANCO)
FULCO ANGELO (CAMPESE)	PANNUTI PASQUALE (GEBBIONE 2020)
LUZZI UMILE (KRATOS BISIGNANO)	BULZOMI VINCENZO IMPERI (NUOVA PARGHELIA)
MUZZOPAPPA ROBERTO (NUOVA PARGHELIA)	ASCONE FRANCESCO (SAINT MICHEL)
FEDERICCI LUCAS GABRIEL (SPEZZANO ALBANESE)	ALLEGRO MIRKO (VILLESE 1946)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCARFONE GIUSEPPE (BIANCO)	CARTISANO PAOLO (CAMPESE)
NOCERA ANTONINO (CAMPESE)	MASSARA ROCCO (NUOVA PARGHELIA)
MAGNONE FRANCESCO (ROTA GRECA)	EPIFANIO FIORE (S.CRISTINA)
CANNATA SANTO (SAINT MICHEL)	CORICA ANTONIO (SAINT MICHEL)
TRIPODI MIRKO (SAINT MICHEL)	CUBILLAS LUCAS NICOLAS (SPEZZANO ALBANESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAPELLO ALESSANDRO (BADOLATO)	DENARO ANTONINO (BAGNARESE)
ROMEO FRANCESCO (BIANCO)	OLIVA GIANLUCA (CAMPESE)
IERINO GIUSEPPE (CUS COSENZA)	GIARDINIERE ANDREA MARIO (GEBBIONE 2020)
MARTINI DAVID PIO (GEBBIONE 2020)	MICELI FRANCESCO (NUOVA PARGHELIA)
CUPPARI LEO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	LANZILLOTTA ARMANDO (ROTA GRECA)
BUONO ENCINA MAURO AGUSTIN (SAINT MICHEL)	AITA FRANCESCO (SPEZZANO ALBANESE)
AVERSA PABLO EZEQUIEL (SPEZZANO ALBANESE)	BEVACQUA GIUSEPPE (VILLESE 1946)
CARA SALVATORE (VILLESE 1946)	LUPPINO SAVERIO (VILLESE 1946)
MORGANTE DOMENICO PIO (VILLESE 1946)	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 130,00 PINO DONATO TAVERNA**

Per lancio di oggetti ("rami") in campo da parte di propri sostenitori verso i giocatori avversari, senza conseguenze.

€ 100,00 GEPPINO NETTI

Perchè a fine gara due soggetti non identificati ma riconducibili alla società Geppino Netti, si avvicinavano all'arbitro intento ad abbandonare l'impianto sportivo con la propria autovettura rivolgendogli frasi minacciose.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2022**

MARINO GIUSEPPE (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

VERARDI FERDINANDO (REAL FONDO GESU CROTONE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MARINO GIUSEPPE (CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ADDINO LUIGI (GEPPILO NETTI)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

PRIMERANO FRANCESCO (VIRTUS ROSARNO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MEDICI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2022**

PATERNOSTRO CARMINE (GEPPILO NETTI)

Per entrata abusiva nello spogliatoio arbitrale a fine gara e per comportamento minaccioso nei confronti dello stesso.

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 23/11/2022**

CAROLI MARIO DOMENICO (GEPPILO NETTI)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

DASCOLA GIOVANNI (PRO PELLARO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MONDILLO DOMENICO ROCCO (BORGIA 2007)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER DUE GIORNATE**

MARTINO ANTONIO (GEPPILO NETTI)

Per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

QUARTULLO PASQUALE (PRO PELLARO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

CALVANO GIORGIO (ATLETICO SAN LUCIDO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

DI LORENZO MASSIMO (CS LAZZARO 1974)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

DENARO DOMENICO (VIRTUS ROSARNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRAINA FRANCESCO	(ACADEMY GIRIFALCO)	DICELLO LUCA	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
LONGO FRANCESCO	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)	PILUSO GIOVANNI	(GEPPINO NETTI)
PERRI FRANCESCO	(LUZZESE CALCIO 1965)	SQUILLACE FRANCESCO	(MARTELLETTO SETTINGIANO)
MILORDO JOSE	(NEW ACADEMY SG)	AMELIO LUIGIANDREA	(PINO DONATO TAVERNA)
TOZZO SALVATORE PIO	(PINO DONATO TAVERNA)	MAMONE VALERIO	(PRASAR)
POLICARPIO GIOVANNI	(REAL FONDO GESU CROTONE)	LA CAVA ANDREA BENITO	(REAL METROPOLITANA RC)
LUCIA CARMINE	(S.MAURO MARCHESATO)	LORIA GIOVANNI BATTIS	(STELLE AZZURRE SILANA)
MARINI ANSELMO	(TAURIANOVA ACADEMY)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

EVOLI DOMENICO (CATONA CALCIO) FILI FRANCESCO (SAN CALOGERO CALIMERA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)GRECO QUINTINO (DIAMANTE CASELLI PASCALE) FARACO DAVIDE (MIRTO CROSIA)
SORIANO ROBERTO (SAN CALOGERO CALIMERA) LEONE CARLO (SIDERNO 1911)**AMMONIZIONE (III INFR)**

BRECCHI RICCARDO	(BISIGNANO)	SPINELLI ALESSANDRO	(CALCIO MALVITO)
BARBARO ANTONINO	(CATONA CALCIO)	VULCANO SALVATORE	(CITTA DI CIRO MARINA)
BATTAGLIA GIUSEPPE	(CS LAZZARO 1974)	SPAGNUOLO MATTIA	(FUSCALDO CALCIO 1973)
CORTESE EMANUELE ROBERT	(GARIBALDINA)	BITONTE EMANUELE CARLO	(GASPERINA 2018)
OKOROJI HENRY NDUBUEZE	(LUZZESE CALCIO 1965)	THIAM ABDOULAYE	(LUZZESE CALCIO 1965)
TOTO MATTEO	(MARTELLETTO SETTINGIANO)	TOMASELLI EMANUELE	(MESORACA CALCIO)
RIPEPI ANTONINO	(PRO PELLARO)	LUCIA CARMINE	(S.MAURO MARCHESATO)
CASTIGLIONE CLAUDIO	(SAN GAETANO CATANOSO)	D AGOSTINO ANTONIO	(SIDERNO 1911)
LOMBARDI GIOVANNI	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	NATALE CRISTIAN	(TARSIA 1976)
VIZZARI ALBERTO	(TAURIANOVA ACADEMY)	VELLETRI FRANCESCO	(VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CONIDI DOMENICO	(ACADEMY GIRIFALCO)	CONTE ANGELO	(ACADEMY GIRIFALCO)
BRUNO GIOVANNI	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)	LEOPOLDO PASQUALE	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
VERTA GIANLUCA	(BISIGNANO)	PUGLIESE NICOLA	(BORGIA 2007)
ROMEO BRUNO	(BOVALINESE 1911)	BAH ALAGIE	(CATONA CALCIO)
SURACE GIUSEPPE	(CITTA DI APRIGLIANO)	FRAIETTA GIORGIO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
PANAJA MARCO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	FAMILIARI GIOVANNI	(CS LAZZARO 1974)
CROCCO EMANUELE	(FUSCALDO CALCIO 1973)	MANEA ADNAN LUCIAN	(FUSCALDO CALCIO 1973)
MIRABELLI GUERINO	(GARIBALDINA)	PASCUZZI MARIO MICHELE	(GARIBALDINA)
DE FILIPPO PAOLO	(GASPERINA 2018)	CAPASSO GIUSEPPE	(GEPPINO NETTI)
DE CICCIO BIAGIO	(MANGONE CALCIO)	MAZZA MARIO ROCCO	(MANGONE CALCIO)
CAROLEO NICODEMO	(MARTELLETTO SETTINGIANO)	PUGLIESE PASQUALE MATTEO	(MIRTO CROSIA)
PUCCI ANTONIO FRANCES	(NEW ACADEMY SG)	VISCOMI NATALINO	(PINO DONATO TAVERNA)
CASACCIO ENRICO	(PRASAR)	COPPOLA PIETRO	(RANGERS CORIGLIANO)
MILANO SALVATORE	(REAL FONDO GESU CROTONE)	MAHAMA HUSSEIN	(REAL PIZZO)
BRASACCHIO FRANCESCO GIOVA	(ROCCA DI NETO 1966)	GIOVINAZZI GIUSEPPE PIO	(ROCCA DI NETO 1966)
SIMONETTI FRANCESCO	(ROMBIOLESE)	CAMPENNI MANUEL	(SAN CALOGERO CALIMERA)
GRILLO DOMENICO	(SAN CALOGERO CALIMERA)	KEITA OUSMANE	(SAN GAETANO CATANOSO)
MALERBA EMANUELE	(SAN NICOLA DA CRISSA 2017)	CURIA LUIGI	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
MIRANDI GIOVANNI	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	SUGLIA GABRIELE	(TARSIA 1976)
GAGLIARDE PASQUALE	(TREBISACCE CALCIO)	XAVIER VASCONCELOS FELIPE	(TREBISACCE CALCIO)
MERCURIO DOMENICO	(VIRTUS ROSARNO)	PANTANO SALVATORE	(VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

QUIRINO DAVIDE	(ACADEMY GIRIFALCO)	SIGNORELLO SALVATORE	(ACADEMY GIRIFALCO)
LONGO FRANCESCO	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)	PROVENZANO MARCELLO	(BISIGNANO)
BASILE DOMENICO	(CALCIO MALVITO)	FULCO ANDREA	(CATONA CALCIO)
CARBONE SIMONE	(CITTA DI APRIGLIANO)	PERRI GIUSEPPE NELLO	(CITTA DI APRIGLIANO)
RUFFO CRISTIAN PIO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	MICELI ROBERTO	(FUSCALDO CALCIO 1973)
BUSO MARCO	(GARIBALDINA)	DI BENEDETTO PIERDONATO	(GARIBALDINA)
MANCUSO DANILO	(GARIBALDINA)	CORABI MARCO	(GASPERINA 2018)
RUSSO NICOLA	(GEPPILO NETTI)	BRUNO GIANLUCA	(MANGONE CALCIO)
NICOLETTI PIERO	(MANGONE CALCIO)	DIALLO KAWSOULAYE	(MESORACA CALCIO)
SAPORITO AGOSTINO PIO	(MESORACA CALCIO)	GRADILONE ALESSANDRO	(NEW ACADEMY SG)
IORIO EMANUELE	(NUOVA AIELLO)	JABANG ALAGIE	(NUOVA VALLE)
TAVANO FRANCESCO	(NUOVA VALLE)	TOZZO SALVATORE PIO	(PINO DONATO TAVERNA)
MIGLIACCIO GIANFRANCO	(PRASAR)	PETRONIO NORBERTO	(PRO PELLARO)
FILADORO FRANCESCO	(RANGERS CORIGLIANO)	SALATINO MARCO	(RANGERS CORIGLIANO)
BIAGI DAVIDE	(REAL FONDO GESU CROTONE)	LAGANA MARCO	(REAL METROPOLITANA RC)
MALLAMACI GENNARO	(REAL METROPOLITANA RC)	APA FRANCESCO	(ROCCA DI NETO 1966)
LOPEZ SALVATORE	(ROCCA DI NETO 1966)	ARENA MICHELE	(ROMBIOLESE)
CHIARELLA ANTONIO	(ROMBIOLESE)	DIAWARA MADIOKHE	(ROMBIOLESE)
D ARCA VINCENZO	(S.MAURO MARCHESATO)	GERIA MICHAEL FRANCES	(SAN GAETANO CATANOSO)
PRATICO BRUNO	(SAN GAETANO CATANOSO)	SEMINARA IVAN	(SAN GAETANO CATANOSO)
GRECO PIERSAVERIO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	TALARICO PAOLO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)
LAMMIRATO MARCO	(STELLE AZZURRE SILANA)	SCUTERI FRANCESCO	(STELLE AZZURRE SILANA)
MUSTICA VINCENZO	(TAURIANOVA ACADEMY)	ARENA FRANCESCO	(VIRTUS ROSARNO)

COPPA ITALIA FEMMINILE**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

PASCUZZO ALESSANDRA (V.E. RENDE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 50,00 MELITO**

Per rilevante ritardo nell'iniziare la gara.

€ 50,00 PROMOSPORT

Per rilevante ritardo nell'iniziare la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

SANSALONE JENNIFER LUCIA	(POLISPORTIVA SIDERNO)	GENIO VERONICA	(REGGINA 1914 S.R.L.)
NOCERA SARA	(REGGINA 1914 S.R.L.)		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2022

ALBINO MARIO GIUSEPPE (REAL ARANGEA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara ed irrispettoso nei confronti degli arbitri a fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/11/2022

PANARO SALVATORE (DOMENICO SPORT)

per entrata abusiva sul terreno di gioco e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

ANDREOLI STEFANO (DOMENICO SPORT)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

VALLONE QUINTINO (CS CITTA DI RENDE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

LIJOI STEFANO (NAUSICAA CALCIO A 5)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/11/2022

CRISTOFARO FRANCESCO (NAUSICAA CALCIO A 5)

per proteste a decisioni arbitrali al termine della gara nonché per avere tirato un pugno alla porta del proprio spogliatoio .

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BUSA ANGELO (CS CITTA DI RENDE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CHIAPPETTA GIOVANNI (DOMENICO SPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALIMI LUCA (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATANZARO GIANLUCA (FUTSAL CLUB FILODELFA)

SORRENTI MASSIMO

(POLISPORTIVA CITTANOVA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CIMINO GAETANO	(BLINGINK SOVERATO C5)	BELFIORE ANTONIO	(CITTA DI FIORE C5)
SCIGLIANO GIOVANNI	(CITTA DI FIORE C5)	LUPINACCI ANDREA	(C5 CITTA DI RENDE)
METALLO MARCO	(C5 CITTA DI RENDE)	VITALE ROBERTO	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
PARAFATI RICCARDO	(NAUSICAA CALCIO A 5)	FOTI MARIO	(POLISPORTIVA CITTANOVA)
SARICA GIUSEPPE	(REAL ARANGEA)		

AMMONIZIONE (II INFR)

LUCAS RIBEIRO IZAC	(BLINGINK SOVERATO C5)	DAGOSTINO GIUSEPPE	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)
SURACI ANTONIO MARIA	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	PUGLIESE DANIEL	(C5 CITTA DI RENDE)
AVARELLO GIOVANNI	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)	DATTILO ALESSIO	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
MARTINO FRANCESCO	(GALLINESE DL)	TIZIANO GIUSEPPE	(GALLINESE DL)
SCARFO FRANCESCO	(POLISPORTIVA CITTANOVA)	CANTARELLA GIOVANNI	(REAL ARANGEA)

AMMONIZIONE (I INFR)

POPADIC KEVIN	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	PULITANO MICHELE	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)
GIOVINAZZO GIROLAMO	(C5 CITTA DI RENDE)	FIGLIOMENI FRANCESCO	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
GIAMPA GIUSEPPE	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	OLIVA VINCENZO	(POLISTENA CALCIO A 5)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

DELIBERE**Gara del 12/11/2022 SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI - FUTSAL MORELLI 15**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Sangermano Giordano (nato il 23/10/1980) appartenente alla società Spadafora Caffè CoopLuzzi durante la gara specificata in epigrafe al 30° del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Sangermano Giordano veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società Spadafora Caffè CoopLuzzi, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria;

che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara;

visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-6;
- 2) infliggere alla società SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI l'ammenda di € 100,00;
- 3) inibire il Sig. BASILE Eugenio quale Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara della società Spadafora Caffè Coop Luzzi fino al 14.12.2022;
- 4) infliggere al calciatore il calciatore SANGERMANO Giordano (nato i 23/10/1980)) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 300,00 CITTA DI CATANZARO C5**

Per indebita presenza di propri sostenitori sugli spalti per gara da disputarsi a porte chiuse.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CONDRO CARMELO (NATURAL FUTSAL)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

PISCIONERI COSIMO (365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

ABATE ANGELO (BFB ROVITO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MARINO CRISTIAN (FUTSAL FORTUNA)

SERRATORE FABIO (OLIMPUS)

ZORZOLI AXEL

(GUARDIA CALCIO A5 2016)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CARPINO FABRIZIO (FUTSAL MORELLI 15)

AMMONIZIONE (III INFR)

ELIA ROCCO (GIOVE)

CARISTI EMMANUELE (OLIMPIA 2000)

MAIO FRANCESCO

(GUARDIA CALCIO A5 2016)

AMMONIZIONE (II INFR)

PAGLIUSO FABIANO FRANCESCO (BFB ROVITO)

OCCHIUTO FRANCESCO (GIOVE)

CERTOSINO COSIMO (LA SPORTIVA CARIATESE)

SANTISI FRANCESCO (OLIMPIA 2000)

TAVERNA LUCA (SPORTING MELICUCCO)

TORNINCASA ROBERTO

(CITTA DI CATANZARO C5)

SACCO VINCENZO

(GIOVE)

ROMEO RICCARDO

(NATURAL FUTSAL)

ISABELLA RICCARDO

(OLIMPUS)

URSINO GIUSEPPE

(365ROCCCELLA JONICA FUTSAL)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE ROSE ARMANDO (BFB ROVITO)

MIGALE ANDREA (FUTSAL KROTON)

SAMA MATTEO (GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)

DE SANDO BONAVENTURA (OLIMPUS)

VARAMO ANDREA (SPORTING MELICUCCO)

POGGI MADARENA ALESSANDRO (FUTSAL FORTUNA)

FAZZOLARI MATTIA (FUTSAL SELES)

RASO FERDINANDO (NATURAL FUTSAL)

SANGERMANO GIORDANO (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE

DELIBERE

Gara del 13/11/2022 POLISPORTIVA CITTANOVA - NATURAL FUTSAL

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Demasi Salvatore (nato il 31/03/2005) appartenente alla società NATURAL FUTSAL durante la gara specificata in epigrafe al 24° del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;

rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Demasi Salvatore veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società NATURAL FUTSAL, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria;

che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società NATURAL FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 12-5 quale miglior risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società NATURAL FUTSAL l'ammenda di € 50,00;
- 3) inibire il Sig. REPACI Vincenzo Dirigente Responsabile firmatario della distinta di gara della società Natural Futsal fino al 14.12.2022;
- 4) infliggere al calciatore DEMASI Salvatore (nato il 31/03/2005) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2022

CONDOLUCI BENIAMINO (SPORTING MELICUCCO)
per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BRESCIA MATTEO (PANTERE NERE CATANZARO)
per proteste ripetute durante una decisione arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TALARICO MARCO (PANTERE NERE CATANZARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSOLINO FELICE (CATAFORIO C5 R.C.)	RISO MARCO OTTAVIO (OLIMPIA 2000)
SORBARA DAVIDE (POLISTENA CALCIO A 5)	LENTO ALFONSO BRUNO (SINCO BISIGNANO C5)
MAIURI ANTONIO (SINCO BISIGNANO C5)	

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

GRATTAROTI VITO (CITTA DI CATANZARO C5)	MEGALI NICO (C5 CITTA DI RENDE)
PACELLI DAVIDE (C5 CITTA DI RENDE)	MARTELLO PANNO BENITO FRANCESC (DOMENICO SPORT)
MICELI EMILIO (FUTSAL MORELLI 15)	DEMASI SALVATORE (NATURAL FUTSAL)
GALLUCCIO SIMONE (NATURAL FUTSAL)	MALIVINDI LUCA (NATURAL FUTSAL)
ROMEO DOMENICO (NATURAL FUTSAL)	MAZZA ANTONIO (OLIMPIA 2000)
CURCIO GIOVANNI (OLIMPIO)	SAVIO DANILO PIO (PANTERE NERE CATANZARO)
AVENOSO FRANCESCO (POLISPORTIVA CITTANOVA)	CONDINA GIOVANNI (POLISTENA CALCIO A 5)
FERRARO GABRIELE (POLISTENA CALCIO A 5)	VERTA FRANCESCO GIOV (SINCO BISIGNANO C5)
PALDINO SILVIO (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)	PANGARO SAMUELE (SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)
AUDDINO ANGELO (SPORTING MELICUCCO)	BONO FRANCESCO (SPORTING MELICUCCO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

MARINGOLO GIOVANNI (GIOVE)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

DE ROSE ARMANDO (BFB ROVITO)

MILITO DANIELE (GIOVE)

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ROCCA LUCA (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

CICCONE RAFFAELE (ZAGARISE)

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

GALLUCCI GIANLUCA (AESSE BUILDING)

MARRA CUTRUPPI FRANCESCO (AESSE BUILDING)

BOSSO FABIO (CRESCENDO)

GALEA CRISTIAN (CRESCENDO)

MONACO BIAGIO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

SACCHETTA GIUSEPPE (NEW FUTSAL UMBRIATICO)

MANNARINO DANIELE (SANTACROCENOTRIA CZ)

BARBERIO MATTEO (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

ROCCA LUCA (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

MANGONE FRANCESCO (ZAGARISE)

SCUMACI ANTONELLO (ZAGARISE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MASSARO ROSARIO (C5 SPORTING MONGRASSANO)

MORABITO GABRIELE (LAUREANESE)

RICHICHI DAVIDE (PGS AURORA GALLICO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

COZZUCOLI DANIELE (PGS AURORA GALLICO)

DASCOLA ANTONIO (SOCCER LAB ACADEMY)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

AMODIO PAOLO (C5 SPORTING MONGRASSANO)

BRUZZESE VINCENZO (LAUREANESE)

PETTE SIMONE (LAUREANESE)

ZANGARI ANGELO (LAUREANESE)

CARACCILO CARMELO (PGS AURORA GALLICO)

BRUNO LUCA (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

LONGOBARDI GABRIELE (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

MONTAGNESE FRANCESCO ANTON (SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB)

MARCIANO GIANLUCA (SOCCER LAB ACADEMY)

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

DELIBERA

Gara del 13/11/2022 REAL FONDO GESU CROTONE - CALCIO SANGIOVANNESE

Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto che la società Real Fondo Gesù Crotona ha preannunciato ricorso in ordine alla gara in oggetto, considerato che lo stesso è inammissibile perché presentato oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, come previsto dal Comunicato Ufficiale FIGC n 19/A del 20.07.2022 in ordine all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva;

delibera

- 1) dichiarare inammissibile il preannuncio inviato dalla società Real Fondo Gesù Crotona ed incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

NOTO GIOVANNI (REAL ARANGEA)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FUSCO DOMENICO (BOCALE CALCIO ADMO)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MALLAMACI LUCREZIA (BOCALE CALCIO ADMO)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BEVACQUA MARIANGELA (BOCALE CALCIO ADMO) NOTO VIVIANA (REAL ARANGEA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 13/11/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PULLANO ALESSIA (REAL FONDO GESU CROTONE) PULEO LUIGIA (SPORTING CATANZARO LIDO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 01/12/2022.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata l'esigenza di prevedere che gli associati dell'AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura Federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado;
- ritenuto, pertanto, necessario modificare i "*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*", approvati con Comunicato Ufficiale n. 171/A del 28 febbraio 2020;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

1. di approvare la modifica degli artt. 1, 3 e 5 dei "*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*" secondo il testo allegato *sub A*);
2. di assegnare all'AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai "*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*" di cui *sub 1*);
3. in caso di mancato adeguamento da parte dell'AIA ai "*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*", entro il 15 dicembre 2022, di nominare a far data dal 16 dicembre 2022 il Sig. Antonio Di Sebastiano, quale Commissario *ad acta* che dovrà provvedere entro il 30 dicembre 2022 all'adeguamento del Regolamento dell'AIA ai "*Principi informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri*" di cui *sub 1*).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**PRINCIPI INFORMATORI
DEI REGOLAMENTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

Premessa

Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), i principi informativi enunciati negli articoli seguenti devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri ("AIA").

Art. 1 Principi generali

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere:

- a) il rispetto dello statuto, dei regolamenti, dei principi informativi e degli indirizzi del CONI e della FIGC;
- b) la sottoposizione alle direttive e al controllo gestionale della FIGC;
- c) l'autonomia nelle nomine tecniche rispetto alla FIGC e alle Leghe;
- d) la elezione democratica ed a scrutinio segreto dei presidenti nazionali e sezionali;
- e) l'elezione separata da quella del Presidente, di quattro componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza delle tre macroregioni;
- f) la espressione di un unico voto di preferenza per ogni tipo di elezione in organi associativi collegiali;
- g) forme di tutela delle minoranze nelle elezioni ad organi collegiali;
- h) forme di collegamento con gli organi arbitrali della FIFA e dell'UEFA;
- i) la incompatibilità tra cariche associative e cariche negli organi tecnici nazionali;
- j) la competenza di organi associativi collegiali nazionali per le nomine degli organi tecnici nazionali;
- k) che nelle assemblee elettive i candidati ad una carica non possano svolgere funzioni di presidenza dell'assemblea, di verifica dei poteri o di scrutinio dei voti;
- l) che, di norma, gli organi collegiali si riuniscano validamente con la maggioranza semplice dei componenti e deliberino a maggioranza dei presenti, con voto presidenziale prevalente nei casi di parità dei voti espressi;
- m) la durata di quattro anni per tutte le cariche elettive, e comunque la cessazione dalla carica con il termine del quadriennio olimpico;
- n) la durata di un anno per le nomine negli organi tecnici nazionali e regionali, e comunque la cessazione dalla carica con il termine della stagione sportiva;

- o) forme di collaborazione con il Settore tecnico della FIGC;
- p) norme volte ad assicurare la presenza di delegati dell'AIA nelle assemblee della FIGC;
- q) norme tecniche volte a favorire lo sviluppo tecnico dei giovani arbitri ed il ricambio generazionale;
- r) che gli associati dell'AIA siano soggetti alla potestà disciplinare degli organi della FIGC, ~~fatta salva la giurisdizione domestica disciplinata dal Regolamento AIA;~~
- s) l'incompatibilità con una carica AIA di chiunque abbia come fonte di reddito un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale collegata all'AIA o alla FIGC.
- t) il divieto per gli arbitri di intrattenere rapporti di natura imprenditoriale, commerciale, professionale o di lavoro con società calcistiche affiliate alla FIGC.

Art. 2 Potestà regolamentare

I regolamenti dell'AIA, per la loro efficacia, devono ottenere, ai sensi dell'art. 32, comma 3 dello Statuto federale, l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

Art. 3 Potestà disciplinare

1. Gli associati all'AIA devono essere assoggettati alla potestà disciplinare degli organi della FIGC.
2. ~~In parziale deroga al comma precedente, l'AIA ha facoltà di istituire organi di disciplina interni per le sole questioni di stretta natura associativa e non riguardanti in alcun modo società o altri tesserati della FIGC.~~
3. ~~I regolamenti dell'AIA devono prevedere che gli organi di disciplina eventualmente istituiti dall'AIA cooperino lealmente con gli organi di giustizia della FIGC, nonché le modalità di trasmissione degli atti agli organi di giustizia sportiva federale per le violazioni di competenza di quest'ultimi.~~

Art. 4 Presidente Nazionale e Comitato Nazionale

1. I regolamenti dell'AIA devono disciplinare le modalità di elezione del Presidente dell'AIA su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata.
2. I requisiti per l'elezione del Presidente dell'AIA devono favorire il confronto democratico, agevolando la presentazione delle candidature.
3. Le candidature a Presidente dell'AIA, unitamente alla lista collegata, ad un documento sulle linee programmatiche e alle proposte per il mandato, devono essere depositate presso la Segreteria dell'AIA, almeno 7 giorni prima della assemblea.
4. Le candidature a Presidente dell'AIA, con la lista collegata ed il relativo documentato programmatico, devono essere pubblicate sul sito dell'AIA.
5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la presenza di un Vice Presidente vicario che assuma le funzioni presidenziali in caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente.

6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, sia convocata entro 90 giorni una nuova assemblea generale elettiva, fatto salvo l'eventuale commissariamento da parte della FIGC.

7. I regolamenti dell'AIA disciplinano la composizione del Comitato Nazionale, il quale resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.

8. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che, oltre al Vice Presidente ed al Responsabile del Settore Tecnico, non più di quattro associati vengano eletti automaticamente quali componenti effettivi mediante indicazione dei loro nominativi all'atto della presentazione della candidatura alla carica di Presidente. Uno dei quattro componenti deve essere di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti in lista.

9. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'elezione diretta a scrutinio segreto di almeno tre componenti del Comitato Nazionale, uno per ciascuna macroregione, con l'espressione di una sola preferenza da parte degli aventi diritto al voto.

10. I regolamenti dell'AIA devono assicurare nel Comitato Nazionale un'adeguata rappresentanza di componenti provenienti da diverse parti del territorio nazionale.

12. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali partecipino senza diritto di voto al Comitato Nazionale.

13. Il Comitato Nazionale, fatta salva la previsione di specifici *quorum* costitutivi o deliberativi, deve riunirsi validamente con la maggioranza semplice dei suoi componenti e deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, deve prevalere quello del Presidente.

Art. 5 Consiglio Centrale e Consulta Regionale

1. Il Consiglio Centrale deve essere composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidente dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, (o dai loro Vice presidenti in caso di impedimento), ~~nonchè dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale~~, dal Responsabile ed eventualmente i componenti della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara. Il Presidente eletto uscente dell'AIA può essere invitato.

2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i Presidenti Sezionali ed i Presidenti dei Comitati Regionali ed i componenti di questi ultimi facciano parte della Consulta Regionale.

Art. 6 Presidente Regionale e Comitato Regionale

1. I Regolamenti dell'AIA devono prevedere che i presidenti dei Comitati regionali siano nominati dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale sentiti i presidenti delle Sezioni interessate.

2. Il Vice Presidente, i componenti e i referenti regionali – il cui numero deve essere fissato dal Comitato Nazionale – non possono essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato Regionale.

Art. 7 Sezioni

1. Le Sezioni AIA, quali associazioni di diritto privato non riconosciute, operano in conformità alla legge dello Stato, alle disposizioni del CONI, alle Norme federali ed ai Regolamenti dell'AIA.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che gli iscritti a ciascuna Sezione AIA eleggano democraticamente ed a scrutinio segreto il proprio Presidente Sezionale, il quale deve durare in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.
3. Le regole che disciplinano l'elezione del Presidente Sezionale devono favorire la presentazione di un largo numero di candidature.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di esponenti della minoranza espressa dalle elezioni alla presidenza sezionale.

Art. 8 Organi tecnici

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la separazione a livello nazionale della funzione tecnica da quella associativa, anche mediante il divieto, per i responsabili ed i componenti degli organi tecnici, di svolgere altra attività tecnica ed associativa per tutta la durata del loro incarico.
2. Gli organi tecnici nazionali devono essere composti da un responsabile e da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale.
3. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la presenza negli organi tecnici nazionali di un allenatore che presenti alti requisiti di indipendenza ed esperienza, e che non sia in conflitto di interessi, con funzioni di ausilio tecnico ed esclusione di ogni competenza in materia di designazioni.
4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici Nazionali sia di competenza del Comitato Nazionale.
5. I regolamenti dell'AIA possono prevedere la qualifica di arbitro VAR PRO.
6. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli organi tecnici competenti provvedano alle designazioni arbitrali tenendo conto di criteri di economicità e di prossimità territoriale.

Art. 9 Garanzie etiche e procedure

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale.
3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche

dell'ordinamento sportivo esterne all'AIA.

4. L'AIA deve predisporre e sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale un codice etico.

5. I regolamenti dell'AIA devono prevedere l'obbligo per gli arbitri di sottoscrivere per accettazione il codice etico.

Art. 10 Settore Tecnico Arbitrale

Tra le funzioni attribuite al Settore Tecnico Arbitrale deve essere inclusa quella di indire e tenere riunioni periodiche con rappresentanti delle Leghe e delle componenti tecniche federali al fine di esaminare questioni riguardanti l'attività e le prestazioni degli arbitri.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 36 – 2022

Oggetto: Testo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi nonché di lavoro sportivo –

A completamento della Circolare della L.N.D. n. 39 del 3 novembre 2022, si porta all'attenzione delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare, il testo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, elaborato dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.

L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 così come modificato dal D. Lgs. n. 163/22, è prevista per il prossimo 1° gennaio 2023.

Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2022 agli articoli del Decreto n. 36/2021 sono riportate in neretto e in corsivo

TITOLO I – Disposizioni comuni e principi generali

Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

CAPO I - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –

Art. 6 (modificato con l'art. 1 del D. Lgs. n. 163/2022) – Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del Codice Civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli V e VI del Codice Civile;

c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente Decreto;

2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente Decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 7 (modificato con l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2022) – Atto costitutivo e statuto –

1. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

1-bis. Laddove le Associazioni e le Società Sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Art. 8 (modificato con l'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assenza di fine di lucro -

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai **commi 3 e 4-bis**, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se **costituiti** nelle forme **di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del Codice Civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.**

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di **società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512

del Codice Civile che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 9 (modificato con l'art. 4 del D. Lgs. 163/2022) - Attività secondarie e strumentali

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazioni, promopubblicitari, cessione di diritti e Indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto di cui al comma 1.

Gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

Art. 12 (modificato con l'art. 5 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, ***delle Discipline Sportive Associate*** e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917.

Gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

TITOLO III – Persone fisiche –

CAPO I – Atleti

Art. 15 (modificato con l'art 6 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una Associazione o Società Sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate ***o riconosciute*** dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione o dalla Società Sportiva ***per i quali è tesserato***, nonché di

concorrere, ove in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale e Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (modificato con l'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2022) - Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società e Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II –Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17 (modificato con l'art.8 del D. LGS. n. 163/2022) – Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Internazionale e Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara – (nessuna modifica)

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

CAPO I – Lavoro sportivo

Art. 25 (modificato con l'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022) – Lavoratore sportivo -

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. **E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e

continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).*

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81).* In mancanza di questi accordi si tiene conto degli indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

4. Abrogato

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente Decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito della Società e Associazione Sportiva Dilettantistica fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. ***A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.***

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori interessati. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 26 (modificato con l'art.14 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo –

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 (*soppresso il n. 13*), e 18, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, **nell'articolo 2013 del Codice Civile**.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E', altresì, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società Sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi devono essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (modificato con l'art. 15 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici –

L'articolo è rimasto invariato con l'aggiunta al comma 5, in fine, del seguente periodo: "L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto"-

Art. 28 (sostituito integralmente con l'art. 16 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo –

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

3. L'Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti sportivi di cui al presente

articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli altri enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente Decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 29 (modificato con l'art. 17 del D. Lgs. n. 1643/2022) – Prestazioni sportive dei volontari-

1. Le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 (modificato con l'art. 18 del D. Lgs. n. 163/2022) – Formazione dei giovani atleti –

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione di giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società e le Associazioni Sportive **Dilettantistiche e le Società Professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative) nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono rimasti invariati

7-bis– Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 31 (modificato con l'art. 19 del D. Lgs. n. 163/2022) – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro **il 31 luglio 2023**. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Art. 32 (modificato con l'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2022) – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo **disposizioni stabilite** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, **possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81**, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le **attività sportive per ciascun lavoratore sportivo** nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il Decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e di conservazione.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi Centri di Medicina Sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-bis. *Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente Decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il Decreto di cui all'articolo 5 del Decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il Decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 180.*

Art. 33 (modificato con l'art. 21 del D. Lgs. n. 163/2022) – **Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori** –

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. **Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal Medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono rimasti pressochè invariati con le seguenti modifiche:

comma 5: *"Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi).....";*

comma 6: *dopo le parole " con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute" sono aggiunte le parole "e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia".*

Art. 34 (modificato con l'art. 22 del D. Lgs. n. 163/2022) – **Assicurazione contro gli infortuni** -

1. I lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vengano previste contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. **Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.**

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo prevista **dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1, secondo periodo.**

4. Per gli sportivi **dilettanti** di cui all'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva **come volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, **oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.**

Art. 35 (modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 163/2022) – **Trattamento pensionistico**

Comma 1: rimasto invariato.

2. **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome (*soppressa la frase "o prestazioni autonome occasionali"*) hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

I commi 3, 4 e 5 sono rimasti invariati.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24 per cento**.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita **nella misura del 25 per cento**. **Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari **al 25 per cento**. **Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 36 (modificato con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento tributario

I commi 1, 2 e 3 sono rimasti invariati

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, **sono operazioni esenti** dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

5. Abrogato

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

6-bis. *Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.*

6-ter. *Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.*

6-quater. *Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

7. Abrogato

Art. 37 (come modificato con l'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di **Procedura Civile**.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo **di cui all'articolo 5, commi 2, e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.**

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4.L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2,8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia, dall'articolo 36, comma 6.

5.I contributi previdenziali e assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6.Abrogato

Art. 38 (modificato con l'art 26 del D. Lgs. n. 163/2022) – Area del dilettantismo e del professionismo

1.L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con

prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39 – Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili - E' rimasto invariato –

Art. 40 -Promozione della parità di genere – E' rimasto invariato -

CAPO III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie

Art. 41 – (parzialmente modificato con l'art 27 del D. Lgs. n. 163/2022) E' rimasto sostanzialmente invariato con l'inserimento del seguente comma 8-bis: *Il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.*

Art. 42 (modificato con l'art 42 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, devono essere svolti con il coordinamento di un Chinesiologo o di un Istruttore di specifica disciplina **in possesso di una equipollente abilitazione professionale**, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. **Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.**

2. Non è stato modificato

3.L'Istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti **abilitanti** previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva **anche Paralimpici** riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4.Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

- a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva **anche Paralimpici** riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP (**sono state soppresse le parole "tra cui il ballo e la danza"**), nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati.

TITOLO VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato –

Gli artt. da 43 a 50 non sono stati modificati)

CAPO I – Gruppi Sportivi dei Corpi Civili e dello Stato

CAPO II – Gruppi Sportivi Militari

CAPO III – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 (modificato con l'art.29 del D. Lgs. n. 163/2022) – Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. (L'originario termine del 1° luglio 2022 è stato oggetto di alcuni spostamenti; il Decreto-Legge "Sostegni" n. 41 del 22 marzo 2021, all'art. 30 ha fissato la data di entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo al 1° luglio 2022, ma in sede di conversione in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, il termine è stato spostato al 31 dicembre 2023; infine, il Decreto "Sostegni-bis" 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), con l'art. 10, comma 13-quater, lett. a), ha fissato il termine al 1° gennaio 2023.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole "indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91" sono sostituite da "indennità percepite da i lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**".

b) *la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36";*

c) *il comma 3 è soppresso.*

3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36".

Art.52 (modificato con l'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2022) - Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti)

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (lavoratori subordinati sportivi professionisti-indennità esente IVA)

c) l'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione sportivi professionisti)

d) **abrogato** (art.2, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

d-bis) l'art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (indennità di preparazione e promozione non concorre alla determinazione del reddito)

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2.bis. All'articolo 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e, quelli erogati" a "Associazioni Sportive Dilettantistiche" sono soppresse.

2-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti "iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".

Art. 31 D. Lgs. n. 163/2022 – Disposizioni finanziarie



Roma, 17 novembre 2022

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 42

OGGETTO: Certificazione iscrizione al Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – rif. D.lgs. 39/2021

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, attivo dal 31 agosto 2022 e gestito dalla Società SPORT E SALUTE S.p.A., e alla precedente Circolare LND n. 21 del 7 settembre 2022, si rende noto che la F.I.G.C., in qualità di organismo sportivo affiliante, ha provveduto alla trasmissione delle informazioni e degli atti necessari alla formulazione della domanda di iscrizione al Registro da parte delle Società affiliate.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, nonché all'utilizzo delle funzionalità, dovrà essere segnalata esclusivamente all'indirizzo mail registro@sportosalute.eu.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 147
Stagione Sportiva 2022/2023

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2022;
- Preso atto della comunicazione pervenuta dal C.R. Calabria;
- Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere alla variazione di nomine della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria;
- Visto l'art. 10, del Regolamento di Lega;
- Sentiti i Vice Presidenti della L.N.D.,

d e l i b e r a

di approvare le modifiche e le nomine di cui all'allegato sub A), a valere fino al 30 Giugno 2023, ai sensi dell'art. 10, dello Statuto Federale e dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



ALL. A)

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variazione nomina PITARELLA PASQUALE (da Componente a Segretario, in sostituzione di TRIMBOLI ROSARIO, deceduto)

(Nomina del Segretario di competenza del Presidente del C.R. Calabria, ai sensi dell'art. 16, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti)

Si riporta, di seguito, la nuova composizione della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Delegato	ARENA DOMENICO	
Vice Delegato	ATTANASI FRANCESCO	
Componenti	FOTI GIOVANNI	CIMINO DONATELLA
	IDONE ANTONIO	BORGHETTI LUCA
	CHILA' ANTONINO	MICELI SERGIO
	MANDALARI SANTO	BELLANTONIO BRUNO
	FOTI GIUSEPPE	BARRECA PASQUALE
	ALOI GIUSEPPE	NUCERA FILIPPO
	MANGLAVITI STEFANO	BRANCA ANTONIO
	STILO GIANDOMENICO	
Segretario	PITARELLA PASQUALE	